



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso Tribunale
I V R E A

Sospensione temporanea e parziale dell'utilizzo dell'applicativo "APP"

Art.175 bis comma 4 c.p.p.

Rilevato che nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, Serie Generale, è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Giustizia 29 dicembre 2023 n.217, che attiene al Regolamento recante:

«Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni

legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»;

rilevato che col Decreto si è disposto che il p.m. nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p., nonché in quello inerente alla richiesta di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p., proceda al deposito di atti, documenti, richieste e memorie esclusivamente in modalità telematica (art.3, commi 1 e 7);

rilevato che l'art. 175 bis, c.4 c.p.p. consente il deposito analogico degli atti in caso di malfunzionamento dell'applicativo informatico dato per il processo penale telematico e che tale malfunzionamento può essere attestato (anche) dal dirigente dell'ufficio giudiziario;

rilevato che l'applicativo allo stato non consente, quanto meno presso questo Ufficio, la redazione massiva delle richieste di archiviazione inerenti ai procedimenti penali a carico di indagati non noti e iscritti nel Reg. Mod.44 a seguito dell'inoltro con elenchi mensili da parte della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 107 bis disp.att.c.p.p. né di sottoscrivere dunque le richieste mediante un'unica apposizione di firma da remoto;

rilevato che la carenza si risolve in un sostanziale malfunzionamento dell'applicativo in ragione dell'impossibilità di procedere come sopra indicato, dovendosi, invece, procedere alla redazione di ogni singola richiesta di archiviazione, procedimento per procedimento e inoltrarla al Gip, con conseguente grave dilatazione dei tempi di tutta l'attività giudiziaria in termini inaccettabili, poiché influisce negativamente sull'efficiente ed efficace gestione di tutti gli degli affari, nonché sui diritti della persona indagata e di quella offesa.

Ed, infatti, i procedimenti "seriali" rappresentano una percentuale importante dei carichi di lavoro gravanti sulla Procura e la possibilità di una pronta e quasi immediata definizione è un presupposto essenziale per consentire al pm di dedicare il dovuto impegno ai procedimenti di maggior rilievo, nonché di definirli in tempi ragionevoli e nel rispetto dei termini d'indagine dati;

rilevato che questa evidente criticità impone al Procuratore o la forzata scelta forzata di dover



posticipare la procedura d'archiviazione dei procedimenti di pur pronta definizione onde consentire la trattazione dei procedimenti meritevoli di approfondimento istruttorio ovvero, anche al fine di non consentire stasi procedurali e organizzative non giustificabili, di ritenere l'applicativo non funzionale all'organizzazione degli Uffici e all'osservanza dei principi della ragionevole durata dei procedimenti e dell'efficace, efficiente e uniforme esercizio dell'azione penale, andando anche a gravare sulla successiva attività giurisdizionale nel complesso, venendo penalizzati anche i rapporti con il Tribunale;

PQM

Visto l'art.175 bis, co.4 c.p.p. e richiamato quanto sopra,

si attesta il malfunzionamento dell'applicativo "APP" quanto alla carenza della funzione sopra indicata e si **dispone che - dalla data odierna - si proceda con formato analogico fino a quando l'applicativo non consentirà la redazione massiva delle richieste di cui in parte motiva (ovvero per le sole richieste di archiviazione di procedimenti iscritti a Reg. mod 44 che dovrebbero essere iscritti e trattati in modo seriale).**

Il presente provvedimento ha efficacia fino al 23.10.2024, salvo eventuale proroga in caso che a quella data l'applicativo non consenta ancora la redazione massiva delle archiviazioni seriali..

Si comunichi ai Sostituti Procuratori, al personale amministrativo, alla Sezione di polizia giudiziaria.

Si trasmetta copia al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, al Presidente del Tribunale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea.

Ivrea, 23 Settembre 2024

II PROCURATORE
Dr.ssa Gabriella Viglione

